NOTA ALLA RASSEGNA STAMPA

2 **In primo piano**
È Armando Zambrano il nuovo presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri
Professioni sotto pressione
La tariffa ora è un affare privato
Professionisti in pressing sul Governo Monti
Albo unico dei tecnici in cerca di consenso

7 **Legislazione lavori pubblici**
Il parlamento europeo contro il massimo ribasso
Lo Statuto delle imprese amplia la soglia di applicazione della procedura negoziata
Appalti in gran segreto
Affidamenti diretti fino a 40.000 euro

11 **Appalti e opere pubbliche**
Ingegneria, di nuovo in discesa

12 **Mercato delle costruzioni**
Imprese di costruzione ancora in crisi

13 **Mercato del lavoro**
Aziende a caccia di tecnici laureati

14 **Energia e ambiente**
Parola d'ordine: smart city
Anche il Belgio vara l'uscita dal nucleare

16 **Previdenza professionisti**
Per le Casse conti a rischio

17 **Fisco professionisti**
Per i minimi l'organizzazione fa nuova attività

18 **Vita professionale**
Ancora giù i redditi dei professionisti: dal 2008 perso il 6%
A caccia della prestazione low cost
È l'Ordine a poter punire chi non fattura
Imprese in ritardo sulla Pec
Parcella con il visto

NOVEMBRE 2011

È ARMANDO ZAMBRANO IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

È Armando Zambrano il nuovo presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri. Sarà l'ex numero uno dell'ordine di Salerno, quindi, a guidare la categoria per il prossimo quinquennio 2011-2016, accompagnato per questo nuovo mandato da Fabio Bonfà in veste di vicepresidente vicario, da Gianni Massa, in qualità di vicepresidente, da Riccardo Pellegatta in qualità di segretario e da Michele Lapenna come tesoriere. Dopo la diffusione nei giorni scorsi della circolare ministeriale che annunciava l'esito delle votazioni per il rinnovo del massimo organo della categoria, è avvenuto l'insediamento effettivo, nella sede capitolina di via IV Novembre, di tutta la compagine del nuovo Consiglio. Da Nord a Sud passando per il Centro ecco gli altri i rappresentanti: Giovanni Cardinale, Gaetano Fede, Andrea Gianasso, Hnsjorg Letzner, Ania Lopez, Massimo Mariani, Angelo Masi, Nicola Monda, Raffaele Solustri, Angelo Valsecchi. «È con assoluto orgoglio», dice il neoeletto Zambrano, «che mi appresto a ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri. Un'attestazione di stima e fiducia da parte dei colleghi per iniziare un percorso di lavoro all'insegna delle tematiche più importanti per il futuro della nostra professione». Tra le priorità per gli ingegneri ci sarà oltre alla riforma delle professioni, anche la necessità di instaurare un rapporto costruttivo con l'Assemblea dei presidenti, senza contare alcuni aspetti fondamentali per la categoria. Innanzitutto, dice Zambrano, «quelli tecnici, nella fattispecie pensiamo agli ambiti urbanistici, al terzo settore ed ad una serie di modifiche normative, imprescindibili per garantire la massima efficacia e trasparenza delle procedure. Non ultimo la sicurezza e in questo senso, grande attenzione verrà prestata alle tematiche del territorio e dell'assetto idrogeologico».

PROFESSIONI SOTTO PRESSIONE

Una cambiale in bianco sulle professioni. La legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), infatti, affida al futuro governo la delega di riformare l'attuale disciplina sugli ordinamenti professionali entro 12 mesi attraverso un decreto del presidente della repubblica (cioè un c.d. regolamento di delegificazione). Proprio lo strumento legislativo scelto rappresenta la minaccia più grande per i consigli nazionali. Dato che dentro il dpr dovrebbe finire tutta la nuova disciplina sulle attività intellettuali cancellando quella esistente. Sin dalle prime ore dopo l'approvazione in commissione bilancio del senato la norma però, è apparsa subito contraddittoria. All'orizzonte, infatti, si profila un eccesso di delega (un dpr attuativo farebbe tabula rasa di tutta la disciplina vigente mentre la norma chiede di intervenire solo su alcuni aspetti) e un vizio di forma (un regolamento governativo cancellerebbe, in certi casi, norma di rango superiore come quelle leggi sulle quali esiste una riserva assoluta). La legge di stabilità cerca di fare chiarezza in materia di riforma delle professioni spiegando (cosa che non aveva fatto con la legge 138/2011) che la delega sarà esercitata con dpr. Uno strumento legislativo più snello per evitare le lungaggini del passaggio parlamentare. Ma intervenire sul comparto degli ordini con un dpr non è cosa facile. Ed è la stessa scheda di lettura al disegno di legge 2968 che lo spiega: «In proposito si rammenta che l'ammissibilità, sotto il profilo costituzionale, del ricorso ai regolamenti di delegificazione è subordinata al fatto che gli stessi intervengano in materia non coperta da riserva assoluta di legge. In questa prospettiva, con specifico riferimento alla materia disciplinare, deve altresì rammentarsi che - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - per gli ordinamenti professionali anteriori all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana la relativa funzione esercitata a livello centrale normalmente dai consigli nazionali ha conservato carattere giurisdizionale. Con riguardo all'intervento legislativo specificamente considerato, venendo in rilievo innanzitutto la riserva di legge di cui al secondo comma dell'articolo 108 della Costituzione ai sensi della quale la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, deve ricordarsi che Corte costituzionale n.1 del 1967 ha espressamente qualificato tale riserva come avente carattere assoluto». Dunque, spiega la scheda di lettura che in certi casi (come sulle professioni disciplinate prima della Costituzione del 1948, tra cui quella di ingegnere) esiste una riserva assoluta che non permette di intervenire con un regolamento di delegificazione. Significa che per intervenire su avvocati, medici, notai, ingegneri e altre sei professioni servirà una legge ordinaria. In altri casi, come per giornalisti, biologi, assistenti sociali e altre 10 categorie, invece, è possibile intervenire con dpr.

LA TARIFFA ORA È UN AFFARE PRIVATO

La Legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/ 2011, art. 10) dispone la soppressione (dall'art. 3, comma 5, lettera d della legge n. 148/2011) delle parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe». Viene, quindi, eliminato l'obbligo di fissare il compenso del professionista prendendo a riferimento le tariffe professionali. Di conseguenza professionista e cliente contratteranno il compenso della prestazione in maniera totalmente libera. Il tariffario, approvato dal ministero della giustizia, non avrà valore nemmeno come punto di riferimento. Tranne in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione è resa nell'interesse dei terzi; solo in questi casi il rispetto delle tariffe resta vincolante. Altrimenti, gli obblighi del professionista, nei confronti del cliente, contenuti nella legge di stabilità consistono nel comunicare: il livello di complessità dell'incarico, tutte le informazioni

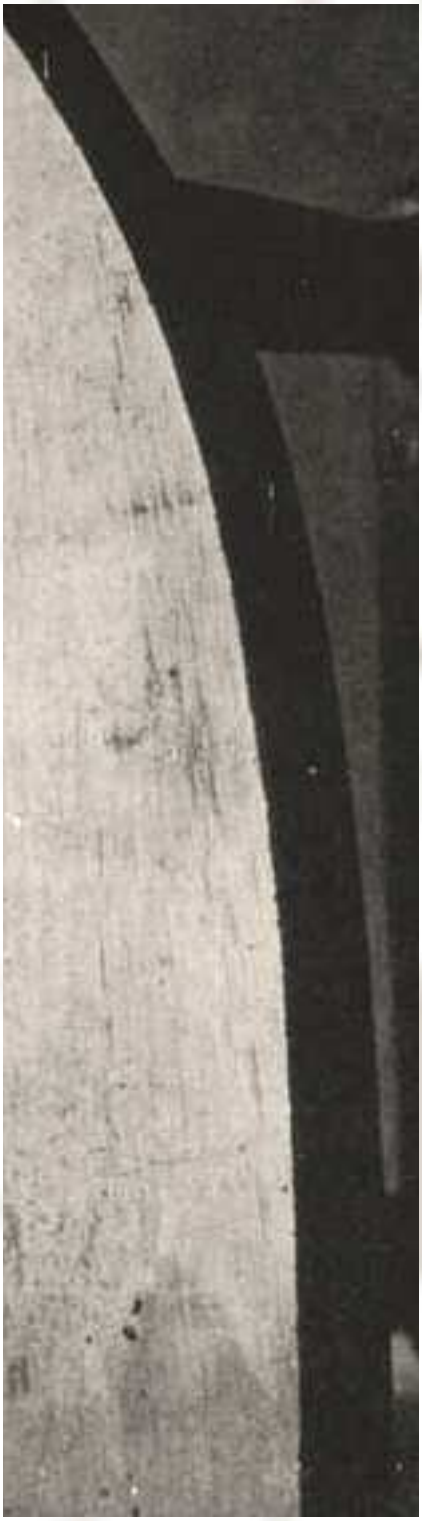

utili riguardo gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Già, perché con la legge di stabilità il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Le condizioni generali delle polizza possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. L'altra novità prevista dalla Legge n. 183/2011 riguarda le società tra professionisti. L'esercizio delle attività intellettuali potrà avvenire tramite società partecipate non solo da professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (purché in possesso del titolo di studio abilitante) ma anche da soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento. Viene fissato poi in sei mesi il tempo in cui il ministro dello sviluppo economico dovrà adottare un regolamento per disciplinare la materia.

PROFESSIONISTI IN PRESSING SUL GOVERNO MONTI

Un appello al dialogo al nuovo Governo. E quello che arriva dai professionisti italiani. Un dialogo che dovrà rimediare all'impatto negativo della Legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011) sugli ordinamenti professionali. «Qualche giorno fa - ha spiegato in una nota Marina Calderone, presidente del Cup e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - il Parlamento è intervenuto nuovamente sul tema, regolamentando le società professionali. Il testo, così come è formulato, rischia di creare non pochi problemi a causa dell'imprecisione di alcuni passaggi che potrebbero vanificare gli scopi che si prefiggeva la legge di agosto. Anche sulle società professionali, non si può non definire come decisamente discutibile la scelta fatta dal legislatore di consentire che i soci di capitale possano detenere anche la quota di maggioranza del capitale e amministrare la società. Se la scelta era quella di consentire l'ingresso in massa dei capitali nel circuito professionale, allora perché prevedere una nuova "società tra professionisti" che poi altro non è che una comunissima società di capitali?». Per il presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura Maurizio de Tilla la legge di stabilità va modificata perché di fatto mette «gli Ordini sotto la mannaia dell'abrogazione degli ordinamenti, con un semplice provvedimento governativo: Tutto ciò può essere la conseguenza di una svista del legislatore, per questa ragione chiediamo che si corregga urgentemente». L'Oua critica da tempo i provvedimenti che hanno interessato l'avvocatura: dalla media conciliazione obbligatoria alla delega sulla geografia giudiziaria. «Crediamo che il nuovo Esecutivo - conclude de Tilla - debba intervenire per modificare queste norme». Esprime "totale dissenso" su alcune delle norme che riguardano le professioni, inserite nella legge di stabilità, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori pre-sieduto da Leopoldo Freyrie: «Aver eliminato ogni riferimento, anche solo informativo, alle tariffe professionali non sarà solo lesiva proprio della dignità dei professionisti, ma esporrà i consumatori alle truffe».

ALBO UNICO DEI TECNICI IN CERCA DI CONSENSO

L'albo unico trova il consenso dei laureati triennali. E anche degli agrotecnici. Dopo mesi di trattative e di confronti, quindi, la strada per costruire l'ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria, fortemente voluto da periti industriali, agrari e geometri, sembra meno in salita. Perché quei professionisti che ne costituiranno l'ossatura principale, cioè i laureati triennali (periti e geometri per effetto della riforma degli istituti tecnici saranno ad esaurimento) sembra abbiano sciolto ogni riserva in proposito. Sono proprio loro, infatti, a dare la notizia in una nota che prende le mosse proprio dall'incontro avuto prima della pausa estiva tra i rappresentanti dei triennali e i vertici dei collegi di periti industriali, agrari e geometri. «Per dare seguito all'impegno assunto in occasione del convegno organizzato dal Cup3 (Coordinamento universitari e professionisti triennali) il 7 luglio scorso sul futuro della professione degli ingegneri iuniores», si legge nel comunicato stampa, «si è tenuto a Roma il primo incontro del tavolo tecnico convocato dal Cup3». A questo tavolo hanno preso parte i presidenti dei Consigli nazionali dei periti industriali, dei periti agrari e dei geometri. Ma non solo loro, perché l'accordo per la prima volta ha trovato anche una quadratura del cerchio con gli agrotecnici che hanno mostrato l'appoggio all'iniziativa. «Prendendo spunto dalla proposta di legge n.4321 del 28 aprile scorso di istituzione dell'Albo degli Ingegneri tecnici», si legge ancora nel comunicato stampa, «le quattro categorie, unitamente alla storica associazione di rappresentanza della categoria dei laureati e professionisti di primo livello, e in linea anche con una sempre più sentita esigenza di razionalizzazione e modernizzazione del quadro delle libere professioni, si sono confrontate sulla individuazione di un percorso comune che porti alla formazione di una proposta organica condivisa dalle quattro categorie professionali e dai "triennali" e che contribuisca a semplificare e ad avvicinare maggiormente le professioni tecniche italiane agli standard europei». Con la promessa da parte dei rappresentanti delle professioni tecniche di rincontrarsi al più presto «per entrare nel merito della discussione».

LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI

IL PARLAMENTO EUROPEO CONTRO IL MASSIMO RIBASSO

Mai più appalti al massimo ribasso, maggiore suddivisione in lotti e utilizzo della procedura negoziata con bando come sistema ordinario di affidamento. È quanto propone il Parlamento europeo con la risoluzione sulla modernizzazione in materia di appalti pubblici (2011f2048) che, nell'appoggiare la linea di intervento della Commissione europea e del Libro verde sugli appalti pubblici, raccomanda, nella messa a punto della prossima direttiva che modificherà gli appalti pubblici attesa per fine anno, che siano perseguiti alcuni obiettivi. In primo luogo nella risoluzione si sottolinea l'esigenza di semplificazione e miglioramento della certezza giuridica, attraverso chiarimenti su nozioni complesse come quella di «organismo di diritto pubblico» che si chiede siano rese coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia. In secondo luogo il parlamento sottolinea che per sviluppare la piena potenzialità degli appalti pubblici, occorrerebbe eliminare il criterio del prezzo più basso e che, in linea di principio, dovrebbe essere prevista soltanto un'opzione per l'aggiudicazione di appalti: tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compresi i costi dell'intero ciclo di vita dei beni, servizi o lavori pertinenti. Ma l'elemento centrale dell'intervento sulle direttive vigenti viene individuato nella semplificazione delle norme per consentire procedure più flessibili, dal momento che «le direttive sono troppo dettagliate e sono diventate sempre più tecniche e complesse, aumentando al contempo in misura notevole il rischio giuridico per le amministrazioni aggiudicatrici e i fornitori di non riuscire a rispettare tali regole». La soluzione sarebbe quella di spingere maggiormente per l'impiego delle procedure negoziate previa pubblicazione come procedura standard e rendere più flessibili le nonne per gli accordi quadro nelle direttive. Una ulteriore soluzione verrebbe individuata anche nell'ammettere sistematicamente offerte alternative (o varianti), «in quanto sono cruciali per promuovere e diffondere soluzioni innovative». Un quarto obiettivo da perseguire è quello di favorire le piccole e medie imprese suddividendo gli appalti in lotti e attuando il principio «apply or explain»: rispettare le norme su questioni quali la divisione in lotti oppure giustificarne l'inosservanza.

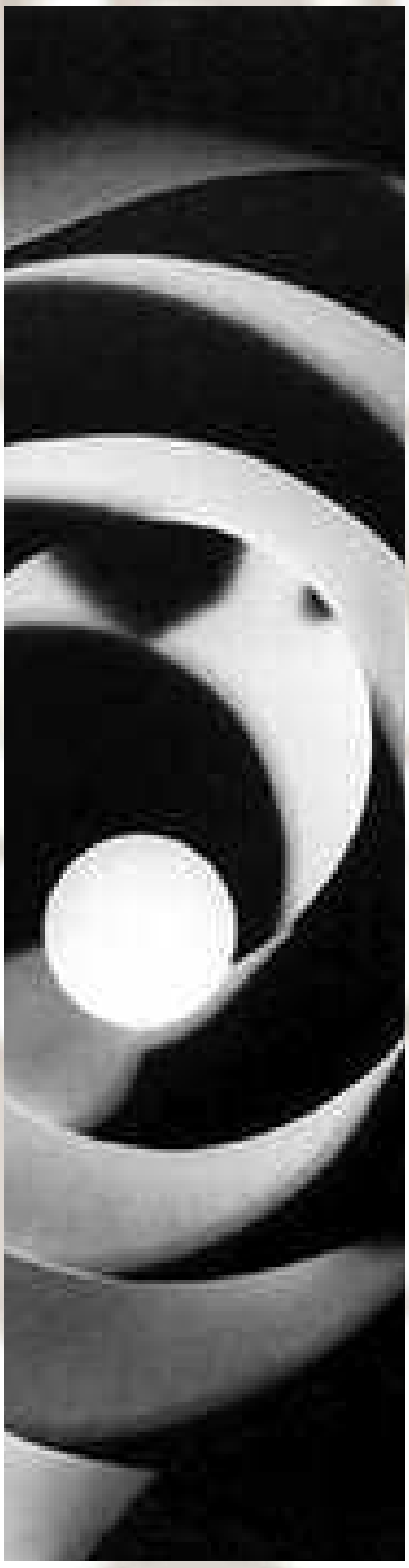

LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI

LO STATUTO DELLE IMPRESE AMPLIA LA SOGLIA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

Sempre più discrezionali gli incarichi di progettazione e servizi di ingegneria e architettura della pubblica amministrazione. Per incarichi fino a 193 mila euro la scelta dei progettisti avverrà tramite elenchi o avvisi di gara, ricorrendo anche al sorteggio e con criteri di rotazione; prevista la suddivisione in lotti degli appalti; velocizzato l'iter di recepimento della direttive europea per i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, previste sanzioni dell'Antitrust per le grandi imprese. Sono queste alcune delle norme di maggiore rilievo contenute nella legge dell'11 novembre 2011 il cosiddetto Statuto delle imprese, già in vigore. Di particolare impatto sul mercato delle progettazioni è la modifica all'articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti perché porta a 125.000 euro (per le amministrazioni centrali dello Stato) e a 193 mila euro per tutte le altre stazioni appaltanti, la soglia (in precedenza pari a 100.000 euro) entro la quale è ammesso scegliere progettisti, direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza e collaudatori con procedura negoziata previo invito di almeno cinque soggetti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57, comma 6 del Codice. La norma del Codice prescrive che la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta (almeno cinque) debba fare seguito ad informazioni desunte da una indagine di mercato. In concreto, per quel che riguarda le modalità di selezione del mercato ai fini dell'in-dividuazione degli invitati a presentare offerta per incarichi fino alla soglia comunitaria, l'articolo 267 del Dpr 20712010, il regolamento del Codice, entra nel dettaglio applicativo della disposizione di rango primario che la legge sullo statuto delle imprese ha modificato, prevedendo due modalità propedeutiche all'individuazione dei soggetti da invitare: l'istituzione di elenchi di operatori economici, o l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento che si concretizzano nella pubblicazione di un avviso di gara, in ogni caso rispettando il criterio di rotazione degli incarichi. In entrambi i casi le amministrazioni dovranno rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, correttamente e esaustivamente interpretati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha anche specificato come le stazioni appaltanti debbano evitare di inserire nei bandi di gara (e ciò rileva anche per gli affidamenti di maggiore importo) preferenze territoriali o locali. In ogni caso, per effetto della modifica apportata all'articolo 91 del Codice, le stazioni appaltanti, da 0 a 193.000 euro, potranno optare per la procedura negoziata con invito di almeno cinque soggetti; oltre i 193 mila euro saranno utilizzabili le procedure (aperte, negoziate, ristrette) con pubblicità europea, applicando gli articoli da 263 a 266 del Regolamento. La legge sullo statuto delle imprese prevede anche il recepimento della direttiva ritardati pagamenti (da effettuare entro 12 mesi, quindi con cinque mesi di anticipo rispetto alla scadenza del marzo 2013): in questo caso le norme europee, quando entreranno in vigore, consentiranno pagamenti da parte delle amministrazioni e dei privati entro un massimo di 60 giorni. Previste anche sanzioni e diffide per le grandi imprese relativamente a comportamenti illeciti messi in atto nei confronti delle piccole e medie imprese. In via generale vengono poi introdotte norme che tutelano le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti: la prova dei requisiti dovrà essere effettuata solo dall'aggiudicatario dell'appalto; sarà possibile una più ampia autocertificazione dei requisiti con il divieto di chiedere documenti già in possesso dell'Amministrazione; sarà vietato chiedere requisiti sproporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.

LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI

APPALTI IN GRAN SEGRETO

Estesa a tulle le amministrazioni statali la possibilità di affidare appalti «secretati», in deroga al Codice dei contratti pubblici, con gara informale a cinque inviti; eliminata la procedura aperta; vincoli per i subappalti, da affidare con gara fino al 30 per cento del valore dell'appalto. Sono questi alcuni dei contenuti del decreto legislativo sugli appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza varato nel corso della riunione dell'11 novembre 2011 del Consiglio dei Ministri uscente, incide su una non irrilevante fetta del mercato, se è vero, come ha dichiarato in audizione al Senato Sergio Santoro, presidente facente funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che «in questo ambito si collocano 1.500 appalti di importo superiore a 150 mila euro per un importo di circa 3 miliardi di euro all'anno». Il testo attua la direttiva 2009/81/Ce e verrà completato anche con un regolamento del Ministero della difesa, da predisporre in attuazione dell'articolo 196 del Codice, per i contratti che stipulerà il Ministero stesso. Infine saranno emanati altri due regolamenti: uno per le commesse «civili», cui si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici ma per le quali si è ritenuto opportuno prevedere norme regolamentari attuative del Codice diverse da quelle del dpr 207/2011. Fra i diversi profili trattati nei 36 articoli dello schema di decreto, di particolare interesse è l'esclusione della procedura aperta e la disciplina dei contratti misti, per i quali si prevede in generale la prevalenza delle norme del decreto rispetto a quelle del codice dei contratti pubblici. Il decreto si applica ai contratti di forniture e servizi di importo superiore a 387.000 euro e a quelli di lavori di importo oltre i 4.845.000 euro. Fra i requisiti di capacità tecnica e professionale da soddisfare si fa riferimento anche alle misure adottate dal concorrente per garantire la qualità, la regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale, l'organico medio annuo e il numero di dirigenti impiegati, la descrizione delle attrezzature tecniche. Dettagliata anche la disciplina sulla sicurezza delle informazioni (riservatezza dei subappaltatori) e dell'approvvigionamento. Come detto le procedure di aggiudicazione sono la ristretta, la negoziata (con o senza bando), invitando almeno tre soggetti, e il dialogo competitivo, per appalti complessi. Ammesso anche l'accordo quadro fino a sette anni di durata. Per l'aggiudicazione dei contratti si richiama l'articolo 83 del Codice sull'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo come elemento di valutazione anche «l'interoperabilità» e «le caratteristiche operative». Per il subappalto si prevede la possibilità che le stazioni appaltanti obblighino i concorrenti a subappaltare a terzi una quota del contratto, non superiore al trenta per cento, «utilizzando procedure competitive»; in questi casi il concorrente deve definire criteri obiettivi di selezione qualitativa dei subappaltatori, connessi all'oggetto dell'appalto. Il decreto modifica anche la norma del Codice dei contratti pubblici (art. 17) sui contratti secretati che possono essere acquisiti dai concorrenti in possesso del nulla osta sicurezza (Nos), a seguito di una gara informale con almeno cinque soggetti invitati. In particolare la procedura derogatoria per appalti secretati viene consentita non più soltanto ad alcune amministrazioni statali (oltre alle forze armate e ai corpi di polizia per la difesa della Nazione o per compiti di istituto, anche Banca d'Italia, amministrazione della giustizia, amministrazione finanziari), ma a tutte le amministrazioni statali.

LEGISLAZIONE SUI LAVORI PUBBLICI

AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 40.000 EURO

Con il parere del 16 novembre 2011, deciso dall'adunanza del Consiglio del 9 e 10 novembre 2011, pubblicato sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l'organismo di vigilanza ha fornito alcune importanti precisazioni rispetto alla recente modifica del Codice dei contratti pubblici in materia di affidamenti diretti di appalti pubblici. La necessità di un intervento interpretativo dell'Autorità era nata dal fatto che la legge 106/2011 (di conversione del decreto legge 98/2011), nell'innalzare a 40 mila euro la soglia (in precedenza di 20 mila euro) per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, affidati sia in economia, sia direttamente, aveva anche modificato una norma regolamentare (l'articolo 267, comma 10 del Dpr 207/2010), specifica per i servizi di ingegneria, creando un dubbio interpretativo sulla reale portata della modifica stessa. In sostanza la legge 106 era intervenuta sull'articolo 125, comma 11 sia nel primo periodo (relativo agli affidamenti in economia), sia nel secondo periodo (relativo agli affidamenti diretti), mentre la modifica all'articolo 267, comma 10 del dpr 207 consisteva nell'eliminazione del secondo periodo dell'articolo 125, comma 11 del Codice per i servizi di ingegneria e architettura. L'intervento sull'articolo 267 era stato letto da alcuni come volontà del legislatore di non ritenere applicabile ai servizi di ingegneria e architettura la possibilità di affidare in via diretta incarichi (dal momento che era stato eliminato il richiamo al secondo periodo della disposizione del Codice), rimanendo invece operativa soltanto la strada degli affidamenti in economia, peraltro con il limite dei 20 mila euro (visto che il primo periodo dell'articolo 267 reca ancora la soglia dei 20 mila euro). L'Autorità, rispondendo ai quesiti giunti sia dalle stazioni appaltanti, sia dai rappresentanti delle professioni e delle associazioni di categoria, ha viceversa affermato la piena applicabilità dell'articolo 125, comma 11 anche ai servizi di ingegneria e architettura nel presupposto che il legislatore «ha inteso modificare un aspetto di una normativa di rango primario omettendo di porre mano ad una modifica che in un'ottica di carattere sistematico appare tanto logica quanto necessaria». Per l'Autorità, quindi, le «correlate disposizioni di carattere disposizioni di carattere regolamentare aventi carattere esecutivi ed attuativo e non anche delegificante non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario non potendosi in alcun modo porsi in contrasto con la disciplina stessa». La lettura della modifica all'articolo 267, comma 10 che l'Autorità dà nel parere è anche quella per cui l'eliminazione del secondo periodo non varrebbe tanto a rendere inapplicabili gli affidamenti diretti per gli incarichi di servizi di ingegneria, bensì, al contrario, a riportare nell'alveo della disciplina primaria dell'articolo 125, comma 11 l'ambito di applicazione dei servizi di ingegneria e architettura, quindi con un rinvio più ampio di quello previsto dalla precedente versione della norma regolamentare. A questa conclusione l'Autorità giunge anche richiamando gli atti parlamentari dai quali si desume che la modifica regolamentare aveva la funzione di rendere compatibile la norma regolamentare con la disciplina primaria (eliminando un riferimento specifico per i servizi di ingegneria e architettura). Pertanto per i servizi di ingegneria e architettura fino a 20 mila euro sarebbe possibile l'affidamento in economia ai sensi dell'articolo 267, comma 10 del dpr 207, mentre l'affidamento diretto fino a 40 mila euro è ammesso in base alla norma del Codice modificata con la legge 106/2011.

INGEGNERIA, DI NUOVO IN DISCESA

Dopo la piccola ripresa estiva, a ottobre è tornato negativo il trend delle gare di progettazione (-11,7% in valore su ottobre 2010 e meno 8,5% la perdita in valore dei primi dieci mesi del 2011). I ribassi con cui le gare indette nel 2010 vengono aggiudicate sembra essersi stabilizzato intorno al 41 %: è al 41,4% a ottobre, mentre era al 41,5% alla fine del mese di settembre, ma le principali gare indette nel 2011 danno un ribasso medio del 40,8%. «L'autunno ha spazzato via i timidi segnali positivi dell'estate», ha detto il presidente dell'Oice Gabriele Giacobazzi, commentando l'Osservatorio OiceInformatel, «viene da chiedersi se, con il valore di soli 475 milioni messo in gara in dieci mesi, si possa ancora parlare di un mercato dei servizi di ingegneria. E ancora di più c'è da chiedersi quale mercato potrà esserci in futuro se anche il legislatore si ingegna a fare sparire quel minimo di concorrenza e trasparenza che, con tanta fatica, dal 1994 ad oggi, era stata conquistata e strappata alle paludi dell'intuitus personae». «La sciagurata norma contenuta nella legge statuto delle imprese approvata qualche giorno fa», ha proseguito, «che porta a 193 mila euro la soglia dai 100 mila euro fino alla quale è possibile scegliere con procedura negoziata i progettisti, è un pesante vulnus per il nostro mercato che avrà conseguenze devastanti anche per le gare di rilievo comunitario che ci attendiamo, nei prossimi mesi, caleranno drasticamente. Non sono certamente queste le misure, volute prevalentemente dalla Lega nord», ha continuato il presidente Oice, «che possono agevolare la presenza sul mercato delle piccole e medie imprese, tutt'altro. Si vedrà che alla lunga saranno proprio le pmi che sono oggi sul mercato, ad essere le più danneggiate da questa pessima novella. Su questo punto auspichiamo che il governo possa dare un immediato segnale di cambiamento di rotta».

Tornando ai dati, nel mese di ottobre, sono 266 le gare (di cui solo 24 sopra soglia), per un importo complessivo di 28,4 milioni di euro (18,9 sopra soglia). Rispetto ad ottobre 2010 il numero dei bandi è sceso del 14,2% (-7,7% sopra soglia e -14,8% sotto soglia) e il loro valore è calato dell'11,7% (-11,7% sopra soglia e -11,4% sotto soglia). Nei primi dieci mesi del 2011 sono state indette complessivamente 3.247 gare (di cui 363 sopra soglia), per un valore complessivo di 475,8 milioni di euro (358,3 sopra soglia). Il confronto con lo stesso periodo del 2010 è negativo: mentre il numero delle gare è salito del 3,0%, il loro valore è sceso dell'8,5%.

MERCATO DELLE COSTRUZIONI

IMPRESE DI COSTRUZIONE ANCORA IN CRISI

Il mercato dell'edilizia e delle opere pubbliche continua ad andare male con un 3,5% di caduta degli investimenti complessivi nel 2011 (quinto anno consecutivo) e una previsione di ulteriore riduzione del 2% nel 2012. «A pesare è l'andamento dell'edilizia tradizionale, che va peggio del previsto», ha detto il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini, nel presentare a Milano il Rapporto annuale dell'istituto di ricerca. «Possiamo però dire al tempo stesso ha aggiunto - che è già cominciato il nuovo ciclo edilizio se allarghiamo i confini del settore a nuove forme di riqualificazione del patrimonio esistente come sono gli impianti tecnologici e delle energie rinnovabili». Nel conto del Cresme oggi entra la stima degli investimenti, più di quanto valga l'intero comparto delle nuove costruzioni nell'edilizia residenziale (24,8 miliardi). Se si riclassifica in questo modo il valore degli investimenti del settore, il dato negativo del 2011 si traduce in un risultato di leggera crescita dello 0,4 per cento. Tutto il Rapporto Cresme quest'anno mette sotto osservazione la profonda e dolorosa riorganizzazione del settore. Dolorosa perché il 20% delle imprese di costruzioni è seriamente a rischio chiusura e perché all'interno anche dei singoli compartila selezione è durissima, c'è chi af-fonda sotto il peso delle difficoltà e chi ha colto già le nuove opportunità. Basti guardare ai materiali di costruzioni, con l'acciaio che cresce del 21,2% mentre i prefabbricati perdono il 13,2% e il cemento il 15,3 per cento. Oppure il settore delle finiture elettriche che cresce dell'8,5% con un +25% della distribuzione del materiale elettrico e un +10% per il settore della climatizzazione. Certo è che anche tra i due grandi comparti dell'edilizia tradizionale, le nuove costruzioni e il "rinnovo", è questo secondo a essere tornato nettamente in testa, come già accadde, in fase espansiva, all'inizio degli anni '90.

AZIENDE A CACCIA DI TECNICI LAUREATI

Oltre alla crescita asfittica c'è un altro male che attanaglia l'Italia: un numero ancora troppo basso di laureati nei profili professionali a più alta scolarizzazione. Specie tra i tecnici. A confermarlo è uno rapporto realizzato dal Centro studi economia della formazione e delle professioni (Cefop) della Luiss in collaborazione con Confindustria, presentato a Roma nell'ambito del convegno "Formazione, competenze e competitività delle imprese". Lo studio si sofferma su tre diversi mismatch del nostro Paese. Il primo, di tipo verticale, parte dai dati 2010 di Eurostat e analizza quanti laureati italiani svolgono le professioni appartenenti ai tre livelli più elevati, le cosiddette skilled. E qui la nostra media è più o meno al livello dei nostri competitor (37,8% contro il 39,6% dell'Ue a 27 e il 36% degli Usa). Ma se si scende all'interno dei singoli livelli il nostro ritardo emerge tutto: nel gruppo Isco (International standard classification of occupations) 1 - che raggruppa legislatori, dirigenti e imprenditori - solo il 15% possiede una laurea contro il 44% dell'intera Ue (e della Germania); nell'Isco 3 - che individuale professioni tecniche - appena il 25% ha un titolo di studio di livello terziario contro il 29% dei tedeschi e il 39% del Vecchio continente nel suo complesso. Solo Polonia, Malta e Repubblica Ceca stanno peggio di noi. Il secondo mismatch riguarda il rapporto tra posti di lavoro skilled e numero di laureati. Partendo dal metodo elaborato dall'Ocse e applicandolo alle rilevazioni 2010 di Eurostat emerge che nel nostro Paese tale rapporto è di 2,2. In pratica il numero di posizioni lavorative ad alto valore aggiunto è più che doppio rispetto a quello dei laureati. Per i curatori dello studio ciò significa che, da un lato, il sistema italiano «non è in grado di offrire un sufficiente numero di laureati per coprire i posti di lavoro più elevati in termini di competenze» e, dall'altro, c'è una sensibile distorsione del mercato di lavoro. Distorsione testimoniata anche dal terzo gap citato nel rapporto: il qualification mismatch di tipo orizzontale. A cinque anni dalla laurea l'8,5% degli italiani lavora in un campo diverso da quello del titolo di studio. Un risultato che ci pone al di sotto di Francia (9,6) e Olanda (9,3) ma al di sopra di Germania (7,3), Regno Unito (6,2) e Spagna (3,2).

PAROLA D'ORDINE: SMART CITY

Parola chiave: smart. Se ne parla da anni, ma adesso stanno arrivando a maturità i primi progetti integrati finanziati, con fondi europei e privati, sulle smart grid e sulle smart city. Laddove per smart grid si intendono reti elettriche intelligenti bidirezionali, che dovrebbero consentire una migliore gestione delle risorse energetiche; mentre per smart city l'Unione europea considera le città che, attraverso investimenti in moderne infrastrutture di comunicazione e trasporto (nonché in capitale umano e sociale), sostengono lo sviluppo economico sostenibile, un'elevata qualità della vita dei cittadini e un impiego saggio delle risorse naturali. Solo belle parole? Niente affatto: la corsa all'intelligenza hi-tech di reti e centri urbani è appena partita, con ingenti investimenti. Sulle reti elettriche intelligenti, l'Unione europea (in uno studio Jrc) stima che gli operatori dei Paesi membri abbiano già investito 5 miliardi e che entro il 2020 ne avranno spesi 56. Per una volta, l'Italia guida l'innovazione, forte del superparco di contatori elettronici di Enel nelle nostre case (il maggiore al mondo). In prima fila ci sono anche primari fornitori di tecnologie, come Siemens, Abb e Intel (la quale stima che il 20% dei costi sarà assorbito dai sensori e dai microchip che costelleranno le reti elettriche intelligenti). Così, dei 5 miliardi di euro prima citati, ben il 55% sono stati spesi in Italia. Ma è solo la punta dell'iceberg: 14 gestori di rete mondiali (tra cui l'italiana Terna) - riuniti nell'associazione Vlpgo - si sono impegnati a investire 58 miliardi di euro nei prossimi 10 anni nello sviluppo delle smart grid. Intanto, la Ue stima che la Cina investirà 71 miliardi di euro entro il 2020 e che gli Usa ne metteranno sul piatto 334 entro il 2030. Per questo, l'Unione europea ha varato una piattaforma tecnologica, una road map e la European electricity grid initiative da 2 miliardi di euro in 9 anni (tra fondi Ue e dei paesi membri interessati) per sperimentazioni in ambito di ricerca e sviluppo su questo tema. Anche le autorità per l'energia dei Paesi membri si sono attivate, per seguire la roadmap europea. L'Authority italiana, ad esempio, ha premiato con incentivi diversi progetti italiani, da ultimo quelli presentati da A2A, Asm Terni, Acea, Assm, Enel, Deval, Assem. Pronti anche i primi fondi per rendere le città più «intelligenti». A dicembre si chiuderà il bando Ue, all'interno del Settimo programma quadro perla ricerca, con la prima tranche di fondi (40 milioni) da attribuire alle città pilota europee con i progetti migliori in grado di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare la qualità della vita. La torta complessiva è da un miliardo di euro in 10 anni: fondi all'interno del Set Plan dell' Unione europea che attiverebbero investimenti fino a 10 volte tanto. Torino, Genova e Bari guidano la pattuglia delle città italiane a caccia dei fondi europei del primo bando.

ANCHE IL BELGIO VARA L'USCITA DAL NUCLEARE

Dopo Italia, Germania e Svizzera anche il Belgio del primo ministro in pectore Elio Di Rupo ha deciso di abbandonare la strada dell'energia nucleare. A confermarlo, è stata una portavoce del governo di Bruxelles, che sarà formato da sei partiti. Il piano sul quale tutti hanno concordato prevede la chiusura dei tre reattori più vecchi entro il 2015, e un'uscita completa con la cessazione degli altri 4 entro il 2025. La decisione è foriera di contrasti con il gruppo franco-belga Gdf Suez, proprietario e gestore tramite Electrabel della stragrande maggioranza dei sette impianti, che forniscono il 55%o dell'energia elettrica di tutto il Paese. Il piano governativo prevede di portare a compimento quanto deciso per legge già nel 2003, ma mai attuato. Nel 2009 il governo guidato da Herman von Rompuy (ora «mister euro») aveva raggiunto un accordo con Electrabel per prolungare di dieci anni la vita utile delle centrali in cambio di una «tassa» di 250 milioni di euro l'anno. Un'intesa mai ratificata per la caduta dell'esecutivo (aprile 2010) e la lunga «vacanza» che ora si sta per chiudere. Electrabel dapprima non ha commentato, limitandosi poi ad aggiungere di riservarsi «il diritto di proteggere i nostri interessi». La portavoce del governo ha comunque subordinato la chiusura alla condizione di poter sostituire efficacemente l'energia che verrà a mancare. Nelle settimane scorse il socialista Di Rupo si sarebbe detto intenzionato ad aumentare la tassa fino un miliardo di euro l'anno.

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

PER LE CASSE CONTI A RISCHIO

La "riforma" delle professioni prevista dalla legge di stabilità rischia di avere un impatto traumatico sulle casse previdenziali delle "categorie. L'apertura alle società tra professionisti (Stp) disegna infatti scenari del tutto inediti e situazioni a oggi imprevedibili per l'impianto delle contribuzioni, destinate per ora a scontare un vuoto normativo da colmare al più presto. «Il problema del tutto evidente - dice Walter Anedda, della cassa dei dottori commercialisti - è che l'imputazione del reddito è diversa se parliamo di una persona fisica o di una società. Il reddito derivante da distribuzione di utili, a oggi, non è assoggettabile alla previdenza, quindi per le casse si apre un grande interrogativo. Io peraltro non credo che basterà un regolamento per colmare il vuoto normativo, forse nemmeno un Dpr». Anche la sorte del contributo integrativo resta in sospeso: «Oggi è calcolato sul volume d'affari del professionista - continua Anedda - un criterio evidentemente inapplicabile perle società. Sarà dovuto? Non sarà dovuto? E in che misura?». La stessa delimitazione del reddito presenta problemi nuovi e sotto certi aspetti rischiosi: «Il futuro decreto dice Paolo Saltarelli, presidente della cassa

dei ragionieri - dovrà prevedere l'iscrivibilità dei contributi per le persone giuridiche. Mi auguro che qualunque scelta faccia il legislatore rimarremo comunque nell'area del reddito da lavoro autonomo e non in quella dell'attività di impresa». Questa eventuale conversione, infatti, avrebbe implicazioni molto sfavorevoli per i professionisti «perché il reddito sarebbe calcolato per
competenza e non più per cassa - aggiunge Saltarelli - con le controindicazioni che è facile immaginare, compreso il versante delle contribuzioni previdenziali». Di scelte di inquadramento importanti parla anche il neo presidente della Cassa forense, Alberto Bagnoli: «Il reddito da partecipazione agli utili societari - dice Bagnoli - oggi sfugge alla contribuzione previdenziale. È chiaro che servirà un intervento normativo in tempo utile per chiarire l'estensione degli obblighi previdenziali anche per l'esercizio della professione in forma associata». «L'alternativa - continua il presidente della cassa dei legali avrebbe ricadute perniciose non solo in termini di entrate ma soprattutto sull'impianto delle casse, che oggi sono ispirate a principi di solidarietà».

PER I MINIMI L'ORGANIZZAZIONE FA NUOVA ATTIVITÀ

Le persone fisiche in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi 96 e seguenti, legge. 244/2007) e che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 si interrogano se possono continuare ad applicare il medesimo regime anche dal 2012. Dal prossimo anno tale regime, riservato alle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, è particolarmente favorevole in quanto l'imposta sostitutiva viene ridotta al 5% in luogo dell'attuale 20. I contribuenti devono però effettuare una verifica a ritroso per stabilire. se l'attività non abbia costituito in alcun modo la mera prosecuzione di altra attività esercitata in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (articolo 27, comma z, lettera b, del Dl 98/2011). Si tratta di una condizione analoga a quella prevista per il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge 388/2000.

Analoga verifica deve essere svolta dai contribuenti che dall'anno prossimo intendono intraprendere una nuova attività. L'agenzia delle Entrate ha precisato, con le circolari 1 del 3 gennaio 2001 e 8 del 26 gennaio 2001, che la disposizione ha carattere antielusivo ed è finalizzata a evitare gli abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di fruire delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime, potrebbero di fatto continuare a esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo. Per esempio, si presenta spesso il caso del medico che avendo raggiunto la pensione nell'ambito della attività ospedaliera, inizia un'attività di libero professionista. Tenuto conto che l'attività verrà svolta in locali diversi da quelli in cui aveva svolto l'attività di medico alle dipendenze dell'azienda ospedaliera, appare praticabile l'applicazione del regime dei minimi. E pur vero che non si tratta di nuova attività e che certamente la professionalità acquisita come lavoratore dipendente verrà ora spesa come libero professionista, ma nella fattispecie non vi è nulla di elusivo. In sostanza, se a tale disposizione viene attribuito esclu-sivamente carattere antielusivo si possono aprire molte opportunità a soggetti che intendono mettersi in proprio. Anche in alcuni settori dell'artigianato è prevista la pratica professionale per l'iscrizione all'albo (per esempio, parrucchiere); il giovane che svolge la pratica viene inquadrato come apprendista e se poi si mette in proprio, in base al dato letterale della norma, rientrerebbe nell'ipotesi di esclusione (prosecuzione della attività svolta come lavoratore dipendente). Anche in questo caso il giovane artigiano che si mette in proprio non ha alcuna relazione con il precedente datore di lavoro, anzi ne diviene un concorrente; quindi nulla dovrebbe ostare alla applicazione del regime dei contribuenti minimi.

ANCORA GIÙ I REDDITI DEI PROFESSIONISTI: DAL 2008 PERSO IL 6%

La crisi economica si abbatte come una "scure" sui redditi reali e nominali dei liberi professionisti. Non solo una battuta d'arresto ma una concreta inversione del trend che ha caratterizzato i livelli di crescita demografica e reddituale degli iscritti agli Albi negli ultimi vent'anni. Più colpiti i giovani dei "padri", più il sud del nord e più le donne degli uomini. Con avvocati, ingegneri e architetti a risentire di più dei morsi della crisi, che ha penalizzato in maniera evidente anche le Casse ex decreto legislativo 103/1996 delle professioni tecniche, sociali e sanitarie. Sono questi i risultato del I Rapporto sulle Casse di previdenza private, presentato dall'Adepp (l'Associazione delle Casse di previdenza professionali) a Roma. Secondo il Rapporto, tra il 2008 e il 2010, gli iscritti alle Casse hanno subito una perdita di circa il 3% di reddito medio nominale, che lievita al 6% in termini reali. Si tratta, va sottolineato, degli imponibili ai fini previdenziali, ovvero i redditi cui sono commisurate (in tutto o in parte) le contribuzioni. Se avvocati, commercialisti, medici, ingegneri (cioè le Casse di più lunga durata ex Dlgs 509/94) hanno risentito, nel biennio, di un calo dal 2% (di reddito nominale) a oltre il 4% reale, per le Casse del Dlgs 103/96, la fiessione sull'imponibile, in termini reali, ha toccato la soglia a due cifre del 10 percento. Se poi si prende il quinquennio 2005-2010 e si analizzano le professioni per area economico-sociale (Aes), area sanitaria (As) area tecnica (Pac) e area giuridica (Ag), proprio queste due ultime categorie hanno subito più pesantemente l'impatto della crisi. Per i tecnici, la crisi dell'edilizia e le gare al massimo ribasso hanno ridimensionato fortemente i redditi. Gli avvocati, invece, sono cresciuti troppo. Circa 30mila nuovi ingressi l'anno, ma i giovani sono sempre più "proletari" della professione, faticano a mettersi in proprio e cresce la fascia di quelli che dichiarano meno della soglia minima che fa scattare il versamento contributivo alla Cassa forense. Se ingegneri, architetti e geometri mostrano che, sul fronte del reddito medio nominale, il reddito al nord raddoppia rispetto a quello dei colleghi del sud, l'area sanitaria si rileva la più "equa" nella distribuzione reddituale: le tre aree del Paese "viaggiano" attorno i 55mila euro. Sul versante del valore annuo del volume d'affari, quello prodotto dall'Adepp; nel 2009, è pari a circa il 3% del Pil italiano nel 2009. Uno sguardo, infine, alla "popolazione" delle Casse. Il totale dei contribuenti è di poco sotto ai 2 milioni, con un aumento, nel 2010, dell'1,46%, un cospicuo incremento dei pensionati che proseguono nella contribuzione (+4%) e una discreta crescita degli iscritti attivi (+1,39 per cento).

A CACCIA DELLA PRESTAZIONE LOW COST

Venduti più di 600 coupon al giorno per servizi professionali a prezzi scontati. Tra medici, dentisti, architetti, ingegneri, i siti web dove si possono proporre prestazioni «low cost» non solo hanno preso piede ma sono decisamente esplosi. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, infatti, nel 2011 i partner di Groupon appartenenti a ordini professionali sono stati 850, il 90% dei quali sono medici e dentisti, per un totale di 210 mila coupon venduti. Cioè, quasi 20 mila al mese. Un fenomeno che ha contagiato soprattutto le professioni mediche, e odontoiatriche in particolare, e che per gli ordini non sarà facile arginare, soprattutto dopo la legge di stabilità, che di fatto liberalizza in toto tariffe e pubblicità dei professionisti (l'unico vincolo è che non sia ingannevole). A questo proposito, Groupon ha convocato a Milano una conferenza stampa dove, sulla scia delle recenti polemiche con l'Ordine dei medici, ha spiegato perché le offerte pubblicate sul proprio sito costituiscono «un'opportunità per il professionista e un vantaggio per l'utente», illustrando come vengono definite, selezionate e controllate le offerte sanitarie. Ma vediamo meglio come è articolato il servizio e le polemiche che sono nate con gli ordini professionali. Nella conferenza stampa Groupon Italia, rappresentata da Boris Hageney, Ceo Italia, Spagna, Portogallo e da Giuliomario Limongelli, Coop Italia, ha risposto alle critiche della Fnomceo sottolineando la bontà del servizio offerto per le prestazioni mediche. In particolare, sul punto che riguarda la «svendita della professione medica e il lavoro dei professionisti», Groupon risponde affermando che «la serietà e la competenza del partner, oltre alla rigida procedura di controllo interna, costituiscono garanzie della validità dell'offerta». Inoltre, la difesa del sito web passa dal fatto che «la scontistica Groupon viene applicata sul tariffario abitualmente utilizzato dal medico o dentista privato». Sulla questione del mancato rispetto del codice deontologico, infine, Groupon afferma che «si attiene alle indicazioni relative al tema della pubblicità informativa, dato che l'offerta è finalizzata a informare l'utente in merito al servizio proposto attraverso un messaggio chiaro, corretto e scientifico». La battaglia tra Groupon e la Fnomceo, che è finita sotto la lente dell'Antitrust per le rispettive denunce, è destinata però ad allargarsi anche alle altre categorie professionali. Sul portale, infatti, cominciano a moltiplicarsi le offerte pubblicate da architetti e ingegneri, in particolare per il rilascio di certificazioni energetiche a prezzi scontati (fino a 49 euro anziché 250), mentre l'ordine degli avvocati di Firenze ha aperto un'istruttoria per verificare i contenuti di un annuncio pubblicitario sul «Giusto risarcimento» e l'eventuale coinvolgimento di avvocati iscritti all'ordine Lo scontro, insomma, è aperto.

È L'ORDINE A POTER PUNIRE CHI NON FATTURA

L'ordine professionale la competenza di emettere un eventuale provvedimento sanzionatorio sul professionista che non rilascia la fattura sui servizi resi. Un eventuale provvedimento dell'Agenzia delle entrate, in funzione delle nuove norme antievasione (articolo 2, comma 5 del dl 138, convertito nella legge 148/2011), non può sospendere l'iscritto dall'albo e interrompere così l'attività di studio. E di questo avviso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che per voce di Claudio Siciliotti ha annunciato battaglia contro «una norma scritta male» e che da agosto preoccupa molti membri della categoria. Proprio per far luce sulla questione nel corso del convegno organizzato dalla Fondazione Commercialisti italiani a Pisa, il presidente del Cndcec ha annunciato un documento che farà chiarezza sulla situazione, partendo dal fatto che le vicende dei professionisti rientrano nelle competenze degli ordini. Quindi, un iscritto potrà essere sospeso (da tre giorni a un mese e da 15 giorni a sei mesi in caso di recidiva) solo dopo un regolare procedimento disciplinare interno. A sollevare qualche dubbio, durante i lavori dell'assise pisana, era stato Marco Cuchel, presidente della Fondazione, chiedendo a Siciliotti un'azione incisiva per combattere una norma discriminatoria «visto che», ha sottolineato, «nel contrasto all'evasione non può esserci alcuna differenza tra un professionista iscritto a un albo e uno non iscritto, come tra un imprenditore che non emette scontrini e uno che non emette fatture». Invito a fare chiarezza (la norma indica chiaramente che sono le Entrate a emettere la sospensione) accolto dal leader dei commercialisti, che ha annunciato perfino «le barricate contro questa misura».

IMPRESE IN RITARDO SULLA PEC

Non è una proroga, ma è come se lo fosse. Una circolare emanata dal ministero dello Sviluppo economico (la 224402 del 25 novembre) invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre. E questa tolleranza, secondo il ministero, dovrebbe arrivare «almeno fino all'inizio del nuovo anno». Peraltro, nella circolare 3645/C dei 3 novembre, lo stesso ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, «l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa». La circolare spiega che «sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull'«impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell'imminenza del termine (...), in tempi compatibili con il rispetto del terrine stesso». Nonostante la scadenza per la comunicazione dell'indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate, dunque, negli ultimi giorni disponibili, come testimoniano le 505.478 comunicazioni di indirizzo Pec arrivate alle Camere di commercio dal l'al 21 novembre. Il ministero dello Sviluppo economico ritiene che sia impossibile individuare, per le società che non dovessero rispettare la scadenza (quelle già in regola al 21 novembre erano solo il 36,5%), «l'elemento soggettivo (dolo o colpa)» che in base all'articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l'assoggettamento alla sanzione amministrativa». Dunque, la circolare «rappresenta» alle Camere di commercio l'«opportunità», in questa prima fase dì applicazione delle regole previste dal Dl 185/2008, per evitare contenzioso, di astenersi dall'applicare le sanzioni previste dal Codice civile «alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (...) entro il 29 novembre 2011». Quindi la circolare suggerisce alle Camere «ragionevolmente, almeno fino all'inizio del nuovo anno», di ritenere «in generale, come corretto adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data». Il ministero precisa che anche la semplice contestazione del ritardo alle singole società, contrasta, in questa situazione «generalizzata» di difficoltà, con le esigenze dell'economicità e del buon andamento dell'azione amministrativa «e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l'Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito».

PARCELLA CON IL VISTO

Il professionista che chiede un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi deve produrre la parcella corredata del parere dell'Ordine. E quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22655 del 31 ottobre 2011, ha accolto il ricorso di una società cliente di un ragioniere che aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della sua parcella. L'azienda aveva presentato opposizione contro il provvedimento ma senza successo. Contro la doppia conforme di merito ha presentato ricorso alla Suprema corte e lo ha vinto. Ad avviso della seconda sezione civile, «in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale». Insomma, l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta, che assume veste di domanda, del decreto di ingiunzione, e il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa. Il giudice dell'opposizione, pertanto, è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente), ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso. Secondo gli Ermellini il tribunale di Torre Annunziata ha quindi commesso un errore a considerare superata la que-stione proposta dalla società perché era già stata accertata l'esistenza del credito. In sostanza, questo rileva solo nel giudizio di cognizione e non anche in quello di opposizione a decreto ingiuntivo. Interessanti le osservazioni della secondo sezione civile del Palazzaccio anche sul fronte quietanza. Infatti, ad avviso del Collegio, non è richiesto dalla legge che quella annotata sulla fattura sia autografa: è sufficiente il timbro con la dizione «pagato». Infatti, «affinché un documento possa assumere forza di scrittura privata è necessaria l'autografia della sottoscrizione, mentre non è affatto richiesta l'autografia del testo, che può anche essere stampato, dattiloscritto o scritto a penna da terzi». Ciò è confermato dalla circostanza che «il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali e risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato" o altra equivalente».